

**Approfondimento FIRST CISL**  
Struttura nazionale Donne e Politiche di parità e di genere

---

**Work-life balance  
e pari opportunità**

**PACCHETTO FAMIGLIA 2021**

**Le principali misure per famiglie,  
caregiver, lavoratrici e lavoratori,  
contenute nella Legge di Bilancio 2021**

***Riferimenti normativi***

*Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 46) cosiddetta “Legge di Bilancio 2021”*

---

**23 febbraio 2021**

## **Work-life balance e pari opportunità PACCHETTO FAMIGLIA 2021**

Le principali misure per famiglie, caregiver, lavoratrici e lavoratori, contenute nella Legge di Bilancio 2021

Fondo assegno universale e servizi per la famiglia	3
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici	4
Assegno per mamme con figli disabili	4
Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo	4
BONUS BEBÈ	6
BONUS ASILO NIDO	7
BONUS MAMMA DOMANI	7
CONTRIBUTO ALLE COPPIE CON INFERTILITÀ E STERILITÀ	9
BONUS CULTURA	9
ALTRI FONDI E STANZIAMENTI ECONOMICI	10

# Work-life balance e pari opportunità

## PACCHETTO FAMIGLIA 2021

### Le principali misure per famiglie, caregiver, lavoratrici e lavoratori, contenute nella Legge di Bilancio 2021

#### *Riferimenti normativi*

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 46) cosiddetta “Legge di Bilancio 2021”

Il cosiddetto “pacchetto famiglia”, ovvero le misure a favore delle famiglie contenute ogni anno nella Legge di Bilancio, prevede – anche per l’anno 2021 – diversi e numerosi interventi a favore di lavoratrici, lavoratori, famiglie e caregiver.

Fra le novità da segnalare vi è l’incremento di 3 milioni di euro del “Fondo assegno universale e servizi per la famiglia” che è il fondo attraverso il quale dovrebbe essere reso operativo, dal prossimo mese di luglio, l’assegno per famiglie con figli (detto anche assegno universale). Si tratta di un’agevolazione che dovrebbe andare ad assorbire alcune detrazioni Irpef e altre misure a favore della famiglia e della natalità (fra le quali anche i diversi bonus).

Resta confermato, per l’anno 2021, il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata viene però elevata da 7 a 10 giorni, nonché esteso (insieme a quello facoltativo) ai casi di morte perinatale del figlio; restano inoltre confermati, almeno fino all’entrata in vigore dell’assegno universale per la famiglia, il bonus bebè, il bonus asilo nido e il bonus mamma domani.

Fra le altre misure previste in materia di work-life balance possiamo ricordare l’introduzione di un assegno mensile per le madri single con figli disabili a carico (la disabilità in questione deve essere almeno pari al 60%) e l’istituzione di uno specifico Fondo per favorire il rientro al lavoro delle madri dopo il parto.

La legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 ed è in vigore dal 1 gennaio 2021.

### Fondo assegno universale e servizi per la famiglia

Legge 178/2020, art. 1, comma 7

Legge 160/2019, art. 1, comma 339

Istituito lo scorso anno con una dotazione di 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, il “Fondo assegno universale e servizi per la famiglia” viene incrementato, dalla Legge di Bilancio 2021, con ulteriori 3.012,1 milioni di euro a valere per il corrente anno. Lo scopo del Fondo è dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Il Fondo non è ancora operativo, ma dovrebbe diventarlo nel corso di quest’anno attraverso appositi provvedimenti normativi che saranno volti alla concreta realizzazione d’interventi per il riordino delle politiche a sostegno delle famiglie con figli, compresa l’elargizione dei diversi bonus e la spettanza delle detrazioni fiscali.

La misura cardine per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie annunciata dal Governo è l’**assegno universale** per il quale siamo in attesa del varo della specifica disciplina normativa che dovrebbe avvenire nel corso del corrente anno, presumibilmente entro il mese di luglio. L’assegno universale, infatti, attualmente non ha ancora una regolamentazione approvata in via definitiva dal Parlamento, il disegno di legge è in corso di approvazione; nel frattempo, la Legge di Bilancio ha stanziato ulteriori risorse, rispetto a quelle già previste, per la sua concreta attuazione.

## Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Legge 178/2020, art. 1, commi 23-24

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri, favorendone al contempo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura della famiglia, la Legge di Bilancio prevede uno stanziamento, per l'anno 2021, di ulteriori di 50 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

L'incremento del Fondo è specificatamente destinato al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. La maternità, infatti, troppo spesso, diventa un limite per l'attività lavorativa e per la carriera professionale della donna: lo stanziamento di risorse per favorire e supportare le mamme che rientrano al lavoro è un segnale positivo in questo senso.

La disciplina concreta della misura nonché le modalità di attribuzione delle risorse sono demandate a un decreto interministeriale, di futura emanazione.

## Assegno per mamme con figli disabili

Legge 178/2020, art. 1, commi 365-366

Fra le nuove misure previste nella Legge di Bilancio 2021 vi è un'agevolazione destinata alle mamme con figli disabili. Si tratta, di un assegno mensile, fino a 500 euro, a favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il limite massimo di spesa stanziato per questa agevolazione è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande per ricevere l'assegno, saranno disciplinati da apposito decreto ministeriale, di prossima emanazione.

## Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Legge 178/2020, art. 1, commi 25 e 363-364

Legge 232/2016, art. 1, comma 354

Legge 92/2012 art. 4, comma 24

Dalla Legge di Bilancio 2021 vengono, altresì, confermati i congedi di paternità obbligatorio e facoltativo, introdotti nel 2012 nel nostro ordinamento dalla cosiddetta Legge Fornero (L. 92/2012, art. 24, comma 4): congedi che, comunque, mantenendo la loro natura di misura sperimentale, hanno la necessità di essere confermati, di anno in anno, dalla legge, per rimanere operativi.

## MORTE PERINATALE

Fra le novità introdotte dall'attuale Legge di Bilancio vi è l'estensione del congedo in questione anche ai casi di morte perinatale.

In via generale e convenzionale, ricordiamo che con l'espressione morte perinatale si fa riferimento alla morte del feto o del neonato tra la 28<sup>a</sup> settimana di gravidanza e la prima settimana di vita del bambino.

La novità in questione è stata introdotta attraverso l'aggiunta, all'articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero), dell'espressione «anche in caso di morte perinatale» dopo le parole: «nascita del figlio».

Da una lettura testuale della norma sembrerebbe che l'estensione ai casi di morte perinatale possa riferirsi sia al congedo di paternità obbligatorio che a quello facoltativo.

## DURATA

Per l'anno 2021, il congedo di paternità obbligatorio passa dai 7 giorni previsti per il 2020 a 10 giorni; resta invece confermato in un solo giorno, com'era già nel 2020, il congedo di paternità facoltativo.

Pertanto, per l'anno 2021, le misure in questione possono essere utilizzate nei seguenti termini. Il lavoratore dipendente che diviene padre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 ha diritto al:

- **Congedo obbligatorio:** entro i cinque mesi dalla nascita (o dalla morte perinatale) del figlio, o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento nazionali/internazionali, il padre ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per **10 giorni** di congedo che possono essere goduti anche in via non continuativa, da richiedere con un anticipo di almeno 15 giorni. Nel caso di fruizione in occasione dell'evento nascita, il preavviso di 15 giorni si calcola sulla data presunta del parto. Tale congedo, che è retribuito al 100% dall'Inps, può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre in quanto si tratta di un diritto proprio del padre lavoratore e prescinde dalla fruizione dell'astensione obbligatoria post partum della madre.
- **Congedo facoltativo: 1 giorno** entro il quinto mese dalla data del parto o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali, **a fronte della rinuncia della madre di 1 giorno di astensione obbligatoria**. Il preavviso per richiedere il congedo è fissato in almeno 15 giorni. Tale congedo è retribuito al 100% dall'Inps. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione obbligatoria della madre ma si differenzia dal congedo obbligatorio in quanto non è un diritto proprio del padre ma deriva da quello della madre: infatti la possibilità per il padre di godere di 1 giorno di congedo è legata alla rinuncia da parte della madre di 1 corrispondente giorno di astensione obbligatoria a lei spettante.

Ricordiamo ai lavoratori papà che il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono ancora essere fruiti anche per i figli nati/adottati/affidati nel corso del 2020, sempre che la fruizione avvenga entro il quinto mese dalla nascita/ingresso in famiglia del bambino.

Pertanto, **in riferimento all'anno 2020, il padre lavoratore dipendente**, entro il quinto mese dalla data del parto (o all'ingresso in famiglia/Italia del bambino, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) ha diritto a:

- **7 giorni di congedo obbligatorio;**
- **1 giorno di congedo facoltativo** (sempre da utilizzarsi in alternativa alla madre per il periodo di astensione obbligatoria)

anche se tali giorni di congedo ricadono nei primi mesi dell'anno 2021.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter usufruire del congedo (obbligatorio o facoltativo), il padre lavoratore dipendente deve preventivamente comunicare al datore di lavoro, per iscritto, i giorni nei quali intende fruire del permesso, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ove il padre intenda avvalersi del congedo in occasione dell'evento nascita, il preavviso di comunicazione viene calcolato sulla data presunta del parto.

La forma scritta della comunicazione al datore di lavoro può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruito, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Ente.

## ATTENZIONE

La domanda per richiedere il congedo (obbligatorio o facoltativo) del padre, varia se il pagamento dell'indennità è anticipato dal datore di lavoro oppure se è fatto direttamente dall'INPS (D.M. del 22 dicembre 2012, art. 3):

- **nel caso di pagamento dell'indennità anticipato dal datore di lavoro**, la domanda, corredata delle date di fruizione, deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro;
- **nel caso di pagamento diretto da parte dell'Inps**, la domanda deve essere presentata direttamente all'Ente mediante:

- **WEB** - domanda on line - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- **Contact Center Multicanale** - richiesta telefonica - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- **Patronato Inas Cisl**: utilizzando i servizi gratuiti prestati agli iscritti Cisl o tramite altro Ente di Patronato autorizzato.

## IMPORTANTE

Alla domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare anche la dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo per il medesimo termine; la suddetta documentazione dovrà altresì essere trasmessa al datore di lavoro della madre.

## BONUS BEBÈ

Legge 178/2020, art. 1, comma 362

Legge 190/2014 art. 1, comma 125

Legge 160/2019, art. 1, comma 340

L'assegno di natalità, anche detto bonus bebè, viene rinnovato dall'attuale Legge di Bilancio anche per l'anno 2021, con le stesse modalità di quello già in essere per lo scorso anno. Mantiene la sua connotazione di misura sperimentale ed è tra quelle che, probabilmente, verranno assorbite dall'assegno universale.

La misura ha la finalità di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno dei figli e delle figlie nati/e o adottati/e nel corso dell'anno di vigenza del bonus. Il totale di risorse disponibili per l'anno 2021, stanziato dalla Legge di Bilancio per questa misura, è pari a 340 milioni di euro.

Il bonus - che varia da 80 a 160 euro mensili (secondo la fascia Isee di appartenenza) - è previsto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, fino al compimento del primo anno di età del figlio, ovvero del primo anno di ingresso del bambino nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Possono richiederlo tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia.

L'accesso alla misura è universale, ma l'importo mensile concretamente erogato varia a seconda della condizione economica della famiglia richiedente ed è pari a:

- 1.920 euro annui** (pari a 160 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un Isee non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro annui** (pari a 120 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un Isee non superiore a 40.000 euro annui;
- 960 euro annui** (pari a 80 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Isee superiore a 40.000 euro annui;

In caso di figlio successivo al primo, è previsto un incremento dell'assegno pari al 20% dell'importo dello stesso.

Il bonus, previa richiesta del beneficiario, è erogato mensilmente dall'Inps.

Per la declinazione in concreto delle modalità di richiesta del beneficio in relazione all'anno 2021 occorre attendere l'emanazione della relativa Circolare operativa dell'Inps.

## BONUS ASILO NIDO

Legge 232/2016, art. 1, comma 355

Legge 160/2019, art. 1, comma 343

Il "Bonus asilo nido" è una misura già da tempo presente nel nostro ordinamento (L. 232/2016, art. 1, comma 355) che è stata definitivamente confermata e potenziata dalla Legge di Bilancio dello scorso anno. La Legge di Bilancio 2021 non ha apportato modifiche a questa misura: restano, pertanto, invariati i requisiti per fare la domanda e gli importi riconosciuti, che variano secondo il valore dell'Isee del nucleo familiare.

Gli importi massimi del bonus per l'anno 2021 sono di:

- **3.000 euro annui** per i nuclei familiari con "Isee minorenni" fino a 25.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- **2.500 euro annui** per i nuclei familiari con "Isee minorenni" superiore a 25.000 e inferiore a 40.000 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
- **1.500 euro annui** per i nuclei familiari con "Isee minorenni" superiore a 40.000 euro, ovvero in assenza di Isee (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

## IMPORTANTE

**Il bonus viene erogato fino al raggiungimento del limite di spesa annuo indicato dalla legge secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande: è pertanto importante essere tempestivi nel presentare la richiesta all'Inps. Il limite di spesa per l'anno 2021 di 530 milioni.**

In particolare, trattasi di un'agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati, fino agli importi annui di cui sopra, che può essere corrisposta, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:

1. a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1 gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido);
2. a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Il bonus è corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore, in possesso dei requisiti richiesti.

Per la presentazione delle domande relative all'anno 2021, è necessario attendere la Circolare Inps con la quale saranno fornite le necessarie istruzioni operative per la fruizione del bonus.

## ATTENZIONE

Avendo la dichiarazione Isee validità annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, nel caso di richiesta di Bonus Bebè e/o Bonus asilo nido che scavalli l'anno solare, per il 2021, il genitore richiedente si deve ricordare di ripresentare la nuova DSU Isee per non incorrere nella casistica di essere inseriti nella fascia di Isee più alta e quindi di vedersi liquidato l'importo minore possibile del Bonus in questione.

## BONUS MAMMA DOMANI

Legge 232/2016, art. 1, comma 353

Il premio di natalità anche detto "Bonus mamma domani" è un bonus alla nascita, una tantum, di 800 euro. Viene erogato in un'unica soluzione dall'Inps alle madri/future madri, al fine di sostenere le spese relative all'arrivo del bimbo in famiglia. Per accedere al beneficio, non sono previsti limiti di reddito.

Trattasi di una misura inserita nel nostro ordinamento in via sperimentale nel 2017 e divenuta poi strutturale nel 2018. L'agevolazione non è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2021 e, pertanto, è confermata in toto e senza modifiche anche per quest'anno (almeno fino all'eventuale entrata in vigore dell'assegno universale per le famiglie).

Nello specifico, il beneficio è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, regolarmente presenti e residenti in Italia, che possono fare domanda – per ogni figlio – per uno dei seguenti eventi:

- compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza);
- adozione nazionale o internazionale del minore, ai sensi di legge.
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale, ai sensi di legge.

Il bonus, erogato dall'Inps in un'unica soluzione, viene riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o affidato in relazione a uno degli eventi di cui sopra (gravidanza, parto, adozione o affidamento) successivi al 1 gennaio 2017 (v. oltre "termini per presentare la domanda").

Il riconoscimento dell'agevolazione non è automatico: pertanto per ottenere il bonus è necessaria la domanda della beneficiaria.

La domanda può essere presentata anche nel caso in cui la richiedente, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso specifico, la domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'evento.

In alcuni casi particolari, la domanda per accedere al bonus, può essere presentata anche dal padre. Si tratta dei casi di abbandono del bimbo o affidamento esclusivo del minore al padre, ovvero di decadenza dalla potestà genitoriale o decesso della madre.

La domanda può essere presentata a far data dal compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) ed **entro un anno dal verificarsi dell'evento**: che sia nascita, adozione o affidamento, il termine non cambia ed è improrogabile.

Le modalità per presentare la domanda all'Inps sono:

- **WEB** per via telematica, direttamente sul portale dell'Inps, tramite PIN dispositivo, identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- per via telefonica, attraverso il **Contact Center** (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso il **Patronato Inas Cisl** che offre, tra gli altri, questo servizio gratuitamente per tutte/i le/gli iscritte/i, o altro Patronato.

Resta inteso che il beneficio in questione è relativo a uno degli eventi previsti per ogni figlio nato e/o adottato: quindi, se viene presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, poi non potrà essere presentata una nuova domanda alla nascita del medesimo bimbo; così come, nel caso il bonus venga richiesto per l'affido preadottivo, non potrà poi essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nell'ipotesi di parto plurimo, il bonus è riconosciuto per ogni figlio. In questo caso, ove la domanda sia stata presentata al compimento del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere presentata anche alla nascita, per l'integrazione del premio già richiesto, con l'inserimento dei dati di tutti i bambini nati.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986). È importante ribadire che non vi sono limiti reddituali per accedere al beneficio e che l'importo del bonus, pari a 800 euro, è riconosciuto a prescindere dalla soglia Isee di appartenenza (a differenza di altre misure quale, per esempio, il bonus bebè che viene invece erogato per importi diversi a seconda della fascia Isee di appartenenza). Il premio natalità è, inoltre, cumulabile con il bonus bebè.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla Circolare Inps 78/2017, direttamente sul dell'Inps:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895>



## CONTRIBUTO ALLE COPPIE CON INFERTILITÀ E STERILITÀ

Legge 178/2020, art.1 commi 450/451

Viene previsto dalla Legge di Bilancio 2021 un contributo alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno.

A tal fine, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18, L. 40/2004) viene incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il monitoraggio annuale sull'impiego delle risorse sarà effettuato dal Ministero della Salute che avvierà, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.

Le modalità concrete di attuazione delle suddette previsioni saranno stabilite da apposito decreto dal Ministero della salute.

## BONUS CULTURA

Legge 160/2019, art. 1, comma 357 e 358

Legge 178/2020, art.1 commi 576 e 611

È confermato dall'attuale Legge di Bilancio il cosiddetto "Bonus cultura" anche per il 2021. Trattasi di un contributo economico una tantum per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiano diciotto anni di età nel corso dell'anno di vigenza del bonus.

La finalità di questa agevolazione è promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale fra i giovani.

Il "bonus", già previsto per i neo-diciottenni del 2020, vede la sua conferma anche per coloro che compiono 18 anni nel corso del 2021.

Il bonus non è erogato in contanti, ma è prevista, per i neo-diciottenni di cui sopra (nell'anno del compimento del loro diciottesimo anno), una **Carta elettronica** che potrà essere usata per acquistare:

- biglietti per spettacoli dal vivo, teatrali e cinematografici;
- libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

### In evidenza

Con il comma 611, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, si è estesa la possibilità di utilizzo della card cultura anche per abbonamenti a periodici (quella per abbonamenti a quotidiani era già prevista).

Il bonus spetta a tutti i neo-diciottenni del 2021, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'Isee.

Per il 2021, il "Bonus cultura" verrà riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per l'anno che è pari a 150 milioni di euro.

Per conoscere l'importo nominale del bonus che verrà assegnato ai giovani beneficiari (nel limite di spesa di cui sopra), così come i criteri e le modalità di attribuzione/utilizzo della Carta, è necessario attendere l'emanazione del relativo decreto ministeriale che renderà operativa per il 2021 la misura in questione.

## ALTRI FONDI E STANZIAMENTI ECONOMICI

Infine, a livello di Fondi e stanziamenti di risorse economiche nella Legge di Bilancio 2021, ricordiamo fra gli altri:

- **Fondo per il sostegno della parità salariale di genere**  
(commi 276-277)

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali viene istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

L'attuazione concreta di detta misura sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e Fondo per l'Alzheimer e le demenze**  
(commi 329-332)

Viene stabilita una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal presente anno, per il "Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica" (art. 1, comma 338, L. 205/2017). Inoltre, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze" finalizzato a migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e a garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer.

La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme, saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

- **Fondo caregiver**  
(comma 334)

Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, viene istituito un apposito Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare (comma 255, art. 1, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

- **Fondo Povertà**  
(comma 335)

Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la quota del Fondo Povertà (art. 7, comma 2, D.lgs. 147/2017) viene integrata di 5 milioni di euro al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Lo stanziamento è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

- **Fondo per la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica (commi 341-344)**

Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti relativi alla raccolta firme per i referendum previsti dalla Costituzione e per le iniziative legislative del popolo (art. 8, Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo").

La dotazione del Fondo è determinata in 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

L'entrata in funzione della piattaforma digitale, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, viene assicurata entro il 31 dicembre 2021. Così, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la raccolta di dati e firme, relativi agli adempimenti di cui sopra, potranno essere effettuati in forma digitale o tramite strumentazione elettronica (con le modalità di cui all' articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). In questo caso, per le firme digitali non sarà necessaria l'autenticazione prevista per legge (comma 3, art. 8 della Legge 25 maggio 1970, n. 352).

- **Contributi Unione Italiana Ciechi ed Ente Assistenza Nazionale per sordomuti (commi 369-370)**

Per l'anno 2021, viene concesso un contributo di 1 milione di euro all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus ed è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) (Legge 12 maggio 1942, n. 889; Legge 21 agosto 1950, n. 698; Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979).

- **Fondo di contrasto alla discriminazione di genere (commi 1134-1139)**

È istituito un fondo denominato "Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con la finalità di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità nonché sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il Fondo, inizialmente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà successivamente trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Saranno destinatarie del Fondo le associazioni del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) che:

- a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui sopra.

Il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse del Fondo; spetta invece al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, al Presidente del Consiglio dei ministri, individuare le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto.